

Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione – Cass. n. 29907/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Rinuncia - Condizioni - Richiamo alle previsioni della contrattazione collettiva - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condizionato l'esigibilità della prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, di un dipendente addetto a servizi di sicurezza e vigilanza presso un'azienda operante nel settore del trasporto aereo, alla prova da parte del datore di lavoro di adeguate ragioni giustificative, oggettive e soggettive, riferibili al servizio pubblico essenziale da espletare).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29907 del 25/10/2021 (Rv. 662585 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

Corte

Cassazione

29907

2021